

Convenzione tra Azienda U.S.L. Toscana Centro e il Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Istituto Management avente ad oggetto attività di collaborazione finalizzata ad attività di ricerca sul tema della valutazione e organizzazione dei servizi sociali.

TRA

Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna – Istituto di Management, (di seguito denominata Scuola) con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, e sede amministrativa in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 24 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore, Prof. Andrea Cuore Piccaluga, autorizzato in forza dell'art. 50, 4 comma, del vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" e approvato con delibera della Giunta del 8 Aprile 2021 (di seguito, Scuola)

E

L'Azienda U.S.L. Toscana Centro (di seguito AUSLTC), - C.F. e P. IVA n. 06593810481 – con sede legale in Piazza di Santa Maria Nuova n. 1 in Firenze, rappresentata dal Direttore Generale dr. Paolo Morello Marchese, domiciliato per la carica in presso la sede dell'Azienda Sanitaria stessa, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Azienda (di seguito, AUSL TC)

Premesso

che tra la Scuola e AUSLTC si configura un interesse comune orientato allo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, sviluppo, innovazione e disseminazione nell'ambito della valutazione e organizzazione dei servizi e percorsi del Servizio Sociale, anche con riferimento alla motivazione del personale, valutazione della qualità dei servizi, modelli organizzativi, nonché possibili iniziative di sviluppo e innovazione di processo.

Nello specifico:

- Il Moral Distress tra gli Assistenti Sociali (Allegato B);
- Gli strumenti valutativi e di assessment professionali di Servizio Sociale (Allegato C);
- La qualità dei percorsi sociali e sociosanitari propri del Servizio Sociale professionale e dei percorsi innovativi dell'emergenza-urgenza (strumenti, misurazione e valutazione) (Allegato D).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

1. La premessa fa parte integrante della convenzione.
2. L'AUSLTC e la Scuola collaboreranno alla realizzazione di attività di ricerca avente per finalità quella di addivenire della realizzazione di teorie, metodi e strumenti nell'ambito della valutazione e organizzazione dei servizi e percorsi del Servizio Sociale, anche con riferimento alla motivazione del personale, valutazione della qualità dei servizi, modelli organizzativi, nonché possibili iniziative di sviluppo e innovazione di processo.

Nello specifico:

- Il Moral Distress tra gli Assistenti Sociali (Allegato B);
 - Gli strumenti valutativi e di assessment professionali di Servizio Sociale (Allegato C);
 - La qualità dei percorsi sociali e sociosanitari propri del Servizio Sociale professionale e dei percorsi innovativi dell'emergenza-urgenza (strumenti, misurazione e valutazione) (Allegato D).
3. La struttura dell'Azienda coinvolta nella realizzazione della collaborazione con la Scuola è il Dipartimento del Servizio Sociale, per un totale di 400 ore l'anno.
 4. La presente convenzione non è onerosa per le parti, quindi non è previsto alcun compenso economico tra le parti.

ART. 2 – Durata e Rinnovo

1. Il presente accordo ha validità biennale a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e comunque non oltre il 31.12.2023.
2. Le Parti concordano che gli eventualmente rapporti intercorsi fino alla data di sottoscrizione, sono regolati da quanto previsto nella presente convenzione.
3. Ogni modifica al presente accordo dovrà essere approvata dalle parti mediante atto scritto.
4. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza del biennio per uguale periodo, mediante richiesta espressa con lettera raccomandata di una delle parti da inviare all'altra parte entro tre mesi antecedenti alla scadenza. La controparte è tenuta a rispondere alla richiesta di rinnovo dell'accordo in oggetto entro 30 giorni dalla ricezione della medesima.

ART. 3 - Riservatezza

1. L'esecuzione del presente accordo può comportare che le Amministrazioni coinvolte si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, codice di programmazione, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito "Informazioni Confidenziali"), come da normativa vigente e successive modificazioni.
2. I dati e le informazioni raccolte sono di proprietà delle Amministrazioni coinvolte e le stesse si impegnano a non divulgare nessuna informazione senza previa autorizzazione dell'altra parte.
3. Le Amministrazioni si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.
4. I dati e le informazioni riferite al personale nonché agli eventuali ulteriori interessati, saranno resi anonimi e aggregati nel rispetto della vigente normativa di riservatezza e privacy e, in particolare, al rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 7.

ART. 4 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività di ricerca congiunta oggetto del presente accordo saranno di titolarità della Scuola e della AUSLTC in parti uguali.
2. L'AUSLTC e la Scuola si impegnano ad esercitarli nei modi e nel rispetto della normativa di settore vigente.
3. Alle parti è inoltre fatto espresso divieto di utilizzare direttamente, vendere, cedere, concedere, permettere l'uso o trasferire, a qualsiasi titolo, il diritto d'uso a terzi dei risultati dell'attività di ricerca oggetto dell'accordo, senza autorizzazione di entrambe le parti.

ART. 5- Pubblicazioni

1. Le parti riconoscono che i docenti e/o i ricercatori che hanno sviluppato le attività possono pubblicare la totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate del presente contratto, solo previa comunicazione e autorizzazione delle parti.
2. I dati saranno oggetto di pubblicazione, previa autorizzazione delle parti, ciascuna per la propria competenza.
3. Le parti si impegnano pertanto, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza definiti nel presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica.

ART. 6 – Operatività della collaborazione

1. Il personale può svolgere le attività previste sia in modalità remota sia con possibilità di accedere presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle attività, per tali modalità si rimanda a specifico protocollo operativo che sarà concordato tra i Responsabili scientifici delle Parti.
2. Il personale delle parti svolgerà le attività nel normale orario di lavoro e non percepirà alcun compenso aggiuntivo per il tempo di lavoro dedicato all'attuazione della presente collaborazione.

ART. 7 - Sicurezza

1. I Datori di lavoro della Scuola e dell'AUSLTC considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di un'Amministrazione, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.
3. Nel caso in cui i lavoratori di un'Amministrazione accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, l'Amministrazione ospitante si farà carico di informare i lavoratori dell'altra Amministrazione ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc).
4. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Amministrazione nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Amministrazioni si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. L'Amministrazione ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

ART. 8 - Disposizioni sul trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "GDPR") e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai fini della presente convenzione le Parti, come in epigrafe individuate, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) cit.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a far sì che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione.
4. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.
5. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e di acquisire il libero e informato consenso, ove necessario.
6. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.
7. Ciascuna delle parti, in relazione al trattamento dei dati si impegna a:
 - a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;
 - b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
 - c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

8. Limitatamente alla stipula e alla gestione della presente convenzione i soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto convenzionale e quelli che svolgono attività amministrativa funzionale all'instaurazione e gestione del rapporto stesso dichiarano di essere informati sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto convenzionale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

9. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione le parti definiranno con specifici accordi le modalità e le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali per i singoli progetti attuativi.

ART. 9 Rispetto Codice di comportamento

Le parti si impegnano si impegna nella collaborazione oggetto della presente convenzione ad osservare e a far rispettare i principi contenuti nei codici di Comportamento dell'Azienda Toscana Centro, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1358 del 16/06/2016, reperibile nel sito web dell'Azienda e della Scuola.

ART. 10 Casi di Recesso - Risoluzione

1. La Scuola può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 60 mediante PEC.

2. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 60 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r.

3. Per tutti gli altri casi di recesso o risoluzione della presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 11 - Responsabili dell'accordo e comunicazioni

1. Il Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna indica quale Responsabile scientifico e gestionale della presente convenzione la dott.ssa Sara Barsanti.

2. L'AUSLTC indica quali Responsabili della presente convenzione:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990, il Direttore della SOC Affari Generali, dr.ssa Lucia Carlini.
- il Responsabile scientifico e gestionale, il Direttore Dipartimento Servizi Sociali, Dr.ssa Rossella Boldrini o suo delegato.

3. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- al Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Istituto di Management all'attenzione del Responsabile scientifico: Istituto di Management, Piazza Martiri della Libertà 24 - Pisa, posta elettronica PEC istituto-management@sssup.legalmail.it;
- all'ASLTC – Piazza di Santa Maria Nuova n. 1 in Firenze - posta elettronica PEC direzione.uslcentro@postacert.toscana.it.

ART. 12 - Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione

1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e e ss.mm.ii.. L'imposta di bollo sull'originale informatico ed i relativi allegati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna – Istituto di Management. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

ART. 13– Clausola di rinvio

1. Per quanto non indicato nella presente convenzione, valgono le norme previste dal Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO B

**Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell'ambito del Moral
Distress tra gli Assistenti Sociali**

Preso atto e visione dell'accordo deliberato nella presenza convenzione;

Preso atto che quanto in titolo è parte integrante dell'oggetto della presente convenzione;

Tale allegato B “Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell’ambito del Moral Distress tra gli Assistenti Sociali” prevede una collaborazione tra l’AUSL TC e il Laboratorio MES Scuola Superiore Sant’Anna – Istituto Management finalizzata a:

1. Ampliamento del disegno di ricerca relativo proposto dal Dipartimento Servizi Sociali;
2. Partecipazione della Scuola alla validazione scientifica degli strumenti investigativi proposti dal Dipartimento Servizi Sociali;
3. Esecuzione da parte dell’AUSL TC e della Scuola del disegno di ricerca alle risorse umane afferenti al Dipartimento Servizi Sociali con contratto di Collaboratore tecnico – Assistente Sociale;
4. Analisi statistica e metodologica della ricerca effettuata da parte del Dipartimento Servizi Sociali e la Scuola;
5. Collaborazione alla evidenza dei risultati e degli esiti della ricerca scientifica;
6. Organizzazione di eventi informativi, formativi, di restituzione da parte del Dipartimento Servizi Sociali e della Scuola;
7. Pubblicazione congiunta della ricerca scientifica nel suo complesso.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO C

Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell’ambito degli strumenti valutativi e di assessment professionali di Servizio Sociale

Preso atto e visione dell’accordo deliberato nella presenza convenzione;

Preso atto che quanto in titolo è parte integrante dell’oggetto della presente convenzione;

Tale allegato C “Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell’ambito degli strumenti valutativi e di assessment professionali di Servizio Sociale” prevede una

collaborazione tra l'AUSL TC e il Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna – Istituto Management finalizzata a:

1. Definire modelli operativi orientati all'innovazione, allo sviluppo delle competenze professionali e ad un sistema di valutazione delle proprie attività, in particolare, in relazione allo strumento di Assessment/Valutazione sociale per l'Area Salute mentale e Dipendenze sviluppato dal Dipartimento di Servizio Sociale, denominato "Scheda di valutazione/assessment Risorse sociali di base" (RSB);
2. Validare con la Scuola uno strumento di valutazione sociale unitario fornito dal Dipartimento AUSL TC Servizi Sociali, omogeneo, confrontabile, misurabile, con indicatori sensibili ai cambiamenti derivanti dall'intervento professionale del Servizio Sociale, nel quadro del lavoro e della progettazione multiprofessionale;
3. Analisi statistica e metodologica dello strumento RSB e del suo utilizzo effettuata da parte del Dipartimento Servizi Sociali e la Scuola;
4. Aggiornamento e quindi validazione della Scheda RSB, anche con ulteriori sviluppi applicativi;
5. Collaborazione alla evidenza dei risultati e degli esiti della ricerca scientifica;
6. Organizzazione di eventi informativi, formativi, di restituzione da parte del Dipartimento Servizi Sociali e della Scuola;
7. Pubblicazione congiunta della ricerca scientifica nel suo complesso.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO D

Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell'ambito della qualità dei percorsi sociali e socio-sanitari propri del Servizio Sociale professionale e dei percorsi innovativi dell'emergenza-urgenza (strumenti, misurazione e valutazione)

Preso atto e visione dell'accordo deliberato nella presenza convenzione;

Preso atto che quanto in titolo è parte integrante dell'oggetto della presente convenzione;

Tale allegato D "Attività di ricerca, valutazione, sviluppo, innovazione e disseminazione nell'ambito della qualità dei percorsi sociali e socio-sanitari propri del Servizio Sociale professionale e dei percorsi innovativi dell'emergenza-urgenza (strumenti, misurazione e valutazione)" prevede

una collaborazione tra l'AUSL TC e il Laboratorio MES Scuola Superiore Sant'Anna – Istituto Management finalizzata a:

1. Definire modelli orientati all'innovazione, allo sviluppo delle competenze professionali e ad un sistema di valutazione delle proprie attività e della relativa qualità propri del Servizio Sociale, in particolare legati all'emergenza-urgenza;
2. Definire strumenti, standard e scale standardizzate di misurazione e metodi scientifici di valutazione in relazione ai percorsi sociali e sociosanitari propri del Servizio Sociale professionale, con particolare attenzione ai percorsi innovativi di emergenza-urgenza;
3. Definire strumenti e metodi di valutazione scientifica del Pronto intervento sociale quale sistema regionale Toscano;
4. Valutazione scientifica del servizio di emergenza-urgenza sociale (SEUS) quale metodologia e settore specialistico di Servizio Sociale, anche in relazione alle potenzialità dello stesso in termini di analisi dei contesti, programmazione e nuova porta di accesso ai servizi per la cittadinanza attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle situazioni di emergenza processate;
5. Valutazione e definizione delle necessarie e innovative metodologie professionali legate al pronto intervento sociale: siano esse relative alla prima valutazione sociale in emergenza (triage sociale), sia alla impostazione e gestione del processo di soccorso e del progetto d'urgenza;
6. Collaborazione alla evidenza dei risultati e degli esiti della ricerca scientifica;
7. Organizzazione di eventi informativi, formativi, di restituzione da parte del Dipartimento Servizi Sociali e della Scuola;
8. Pubblicazione congiunta della ricerca scientifica nel suo complesso.

Letto, confermato e sottoscritto